



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Napoli



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA

ORDINE CONSULENTI
DEL LAVORO - NAPOLI
14 OTT 2014
PROTOCOLLO ARRIVO
N. 1459/16

Convenzione

tra

L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli

e

L'Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, Facoltà di Giurisprudenza

visto

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";
- l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui "La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica";
- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui "il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti".


considerato

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;
- la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- che i percorsi formativi dei corsi di Laurea di I livello triennali e Magistrali attivati presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

convengono quanto segue



Consulenten del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Napoli



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA

Art. 1 - Finalità dell'accordo

Le parti firmatarie si impegnano a:

- collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante.
- Regolare il tirocinio curricolare incluso nel piano di studio dell'università.


Art. 2 - Tipologie dei corsi di studio

Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

- a) Lauree triennali o a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:
 - L-14: Scienze dei Servizi Giuridici;
 - L-16: Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione;
 - L-18: Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale;
 - L-33: Scienze Economiche;
 - L-36: Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;
 - LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza.
- b) Lauree magistrali appartenenti alle classi:
 - LM-56: Scienze dell'Economia;
 - LM-62: Scienze della Politica;
 - LM-63: Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;
 - LM-77: Scienze Economico-Aziendali;
 -



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Napoli



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA

Art. 3 - Contenuto dei corsi di laurea

La Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa garantisce l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico – disciplinari:

18 CFU

Area 12 – Scienze giuridiche

IUS/01 – Diritto privato
IUS/04 – Diritto Commerciale
IUS/07 – Diritto del Lavoro
IUS/10 – Diritto Amministrativo
IUS/12 – Diritto Tributario
IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea

13 CFU

Area 13 – Scienze economiche e statistiche

SECS-P/01 – Economia Politica
SECS-P/07 – Nozioni di contabilità e bilancio

Art. 4 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi di laurea

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 2 che hanno sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e 2° anno per le lauree triennali e tutti gli esami del 4° anno per le lauree a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare alla Delegata del Rettore al Placement prof.ssa Avv. Lucilla Gatt e alla dott.ssa Mariaelena Basile per il successivo inoltrare al/i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del lavoro firmatari la convenzione in data da stabilire volta per volta e indicata all'interno del bando.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea

Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un periodo di pratica della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Napoli



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA

La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.

Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

Art. 6 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli/ i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del lavoro firmano la convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, di volta in volta fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.

Il referente per l'Ordine dei Consulenti si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al referente della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.

Art. 7 – Referenti organizzativi

La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

I referenti organizzativi nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.

Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.

Nel corso di effettuazione del tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.


Art. 8 – Collaborazione didattica

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.

La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Napoli



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA

Le parti si impegnano a realizzare attività didattiche, nel periodo di tirocinio, consistenti in corsi e/o seminari, organizzati in collaborazione e/o compresenza, con specifica docenza a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.

I predetti corsi e/o seminari avranno ad oggetto argomenti inerenti l'esercizio della professione di Consulente del Lavoro, fra i quali – a titolo indicativo e non esaustivo - l'istituto della Certificazione dei Contratti di Lavoro, la mediazione civile e commerciale, le attività di ricerca, selezione e intermediazione professionale.

Nei predetti corsi e/o seminari saranno, inoltre, previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa si impegna, inoltre, a favorire la nomina a "cultore della materia" di Consulenti del Lavoro individuati di concerto dal Consiglio Provinciale ed il singolo docente, nell'ambito dell'insegnamento di Diritto del Lavoro e/o di altri insegnamenti attinenti le materie di competenza del Consulente del Lavoro.

Art. 9 – Obblighi ed impegni delle parti

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Napoli, 17/07/2014

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Napoli
Il Presidente



Università degli Studi di Napoli
Suor Orsola Benincasa
Il Rettore

